

Ordinanza contingibile e urgente n. 38/PC
il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019.

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 ottobre 2020 con la quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale è stato ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021;

Vista la delibera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19), convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

Riscontrato che il decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83 prevede che restino in vigore fino all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legge n. 19/2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020;

Visto il DPCM del 07 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" in vigore dal 09 agosto 2020 fino al 07 settembre 2020;

Viste le linee guida approvate l'8 ottobre 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le quali le linee guida del 16 maggio 2020, aggiornate ed integrate il 25 maggio, il 11 giugno, il 9 luglio e il 6 agosto 2020 sono state razionalizzate, aggiornate ed integrate anche tenendo conto delle variazioni intervenute relativamente al rischio del contagio;

Viste le ordinanze del Ministro della Salute adottate in materia;

Visto il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure "restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

Visto il DPCM del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al citato DPCM 13 ottobre 2020;

Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report giornaliero e settimanale del Ministero della salute sul monitoraggio sul contagio, è definita, alla data del 23 ottobre, avere il trend settimanale dei casi di contagi in aumento ed è valutata tra le regioni avente trend settimanale dei casi di contagi in aumento, essendo la fascia di rischio "moderata ad alta probabilità di progressione" a seguito di focolai associati ad attività ricreative che comportano assembramenti, con un ulteriore aumento della trasmissione in ambito familiare/domestico;

Visto che sulla base dei dati forniti in data 23 ottobre 2020 dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 88 ricoverati ospedalieri positivi oltre a 19 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di 120 posti base, con conseguente ampia adeguatezza dell'offerta di strutture ospedaliere per far fronte ad ogni esigenza sanitaria nella gestione del contagio da COVID-19;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera bb) del DPCM del 13 ottobre 2020 che limita l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

Considerato come, nel costante e prioritario interesse della tutela della salute pubblica, in relazione alla particolare fragilità del contesto sia necessario prevedere misure idonee a

prevenire la diffusione del virus nelle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali pubbliche, private e convenzionate nell'intero territorio regionale;

Richiamata la propria Ordinanza n. 35/PC del 16 ottobre 2020 la quale, fra l'altro, ha previsto che l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione e che valutata la situazione epidemiologica ne può vietare l'accesso;

Ritenuto, a fronte del permanere delle esigenze sottese a tale ordinanza, di prorogare tale previsione fino al 9 novembre;

Vista la citata Ordinanza n. 35/PC, che ha disposto che il numero massimo di spettatori per teatri, cinema e altri luoghi di spettacolo all'aperto o al chiuso sia determinato assicurando uno spazio libero tra sedute fisse e identificate e, in caso di sedute fisse e non identificate (quali spalti e gradinate), con distanziamento interpersonale di almeno un metro, salvo i gruppi conviventi, prevedendo, in ogni caso, il limite massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 700 spettatori per le strutture al chiuso e che comunque sia all'aperto che al chiuso non si possa superare la capienza di 1/3 rispetto a quella consentita;

Considerato che il DPCM 13 ottobre 2020 all'articolo 1, comma 6, lettera m) fa salve le ordinanze regionali già adottate in ordine al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri luoghi chiusi;

Ritenuto congruo, alla luce delle prescrizioni sul distanziamento interpersonale, prorogare quanto previsto dalla precedente Ordinanza n. 35/PC con esclusivo riferimento alle strutture con capienza superiore a 600 posti;

Preso atto delle indicazioni del mondo scientifico secondo cui attualmente gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus rimangono l'igiene individuale, il corretto utilizzo dei DPI e il distanziamento fisico;

Visto che le precauzioni assunte dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con i diversi provvedimenti amministrativi adottati, hanno contribuito a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio regionale;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Acquisito il parere della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità del 23 ottobre 2020;

ORDINA

1. È prorogata a tutto il 9 novembre 2020 l'efficacia del punto 1 della propria ordinanza contingibile e urgente n. 35/PC dd. 16 ottobre 2020.

2. È prorogata a tutto il 9 novembre 2020 l'efficacia del punto 2 della propria ordinanza contingibile e urgente n. 35/PC dd. 16 ottobre 2020, con riferimento alle strutture con capienza superiore a 600 posti. Alle strutture con capienza uguale o inferiore a 600 posti si applica la disciplina di cui alla lettera m) del comma 6 dell'articolo 1 del DPCM 13 ottobre 2020.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 23 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
f.to dott. Massimiliano FEDRIGA